

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 081/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 062CSA– RIUNIONE DEL 12 GENNAIO 2017

COLLEGIO

Dott. Roberto Vitanza – Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Giorgio Fraccastoro - Componenti;
Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO ROBUR SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/ROBUR SIENA DELL'8.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/DIV del 09.12.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 95/DIV del 9.12.2016, ha inflitto la sanzione pecuniaria dell'ammenda, quantificata in € 1.000,00, alla società Robur Siena S.r.l., per il comportamento tenuto dalla sua tifoseria, ai sensi dell'art. 35, 2.1, C.G.S.. Tale decisione veniva assunta perché, nel primo quarto d'ora della gara di cui sopra, dalle poche decine di tifosi della Robur Siena si levavano, per 2 volte, espressioni ingiuriose e offensive nei confronti dell'arbitro, di carattere evidentemente personalizzato (in quanto evidentemente alludenti al precedente di altra gara, da identificarsi verosimilmente nella partita indicata nelle memorie difensive della società reclamante), come confermato anche dal pronunciamento dell'esatto cognome del direttore di gara.

Avverso tale provvedimento, la società Robur Siena S.r.l. preannunciava reclamo, innanzi a questa Corte, con atto del 14.12.2016, e proponeva ricorso in data 16.12.2016.

L'appellante eccepiva, in sintesi, che le frasi ingiuriose e offensive sarebbero state indirizzate all'arbitro solo a inizio gara, che anche giocatori e tifosi della Robur Siena sarebbero stati insultati nel corso della partita, e, infine, che la tifoseria della Robur Siena non è mai stata sanzionata prima d'ora per comportamenti simili, richiedendo conclusivamente una generica riduzione della sanzione pecuniaria inflitta. All'udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento. Il comportamento in concreto tenuto nella specie dalla tifoseria della Robur Siena appare contraddistinto da una manifesta e grave mancanza di rispetto del direttore di gara, bersaglio delle espressioni ingiuriose e sconvenienti qui in contestazione. Secondo quanto riportato nel referto e non smentito da alcuna altra comprovata circostanza, la tifoseria della Robur Siena indirizzava la sua contestazione chiaramente e in modo personalizzato nei confronti dell'arbitro (pronunciandone come detto anche l'esatto cognome), alludendo al precedente di altra gara, e - avendo tenuto detto comportamento nel primo quarto d'ora della gara - senza che neppure si possa escludere un tentativo di condizionamento psicologico.

La sanzione inflitta appare dunque adeguata ai fatti, nella loro materialità, anche sotto il profilo della quantificazione, nell'assenza di apprezzabili circostanze idonee ad incidere in senso riduttivo.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Robur Siena di Siena.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €6.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MELFI/FOGGIA DEL 10.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 98/DIV del 12.12.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 98/DIV del 12.12.2016 ha inflitto, ai sensi dell'art. 35, 2.1, CGS, la sanzione dell'ammenda, per € 6.000,00, al Foggia Calcio S.r.l., per avere i sostenitori del Foggia Calcio levato 2 volte (ai minuti 3' e 16' del secondo tempo) cori di discriminazione razziale (della durata di 5 secondi circa ciascuno) in occasione della giocata di un calciatore di colore della squadra avversaria, e per aver fatto esplodere nel loro settore un petardo di notevole potenza (senza conseguenze), il tutto come da referto.

Avverso tale provvedimento, il Foggia Calcio SRL preannunciava reclamo in data 13.12.2016, e proponeva ricorso in data 22.12.2016.

L'appellante richiedeva una congrua riduzione della sanzione pecuniaria inflitta, reputata eccessiva in considerazione della breve durata dei cori contestati (neppure percepiti dall'arbitro), nonché della circostanza che il secondo coro si è levato in occasione della espulsione del giocatore di colore che ne era il destinatario. Contestava altresì la asserita notevole potenza del petardo fatto scoppiare, rammentando l'assenza di precedenti specifici a carico della tifoseria del Foggia Calcio. Con riferimento ad ambedue le condotte contestate, infine, citava precedenti giurisprudenziali esitati nell'applicazione di sanzioni pecuniarie più miti.

All'udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

Ritiene la Corte che il ricorso meriti parziale accoglimento. Premesso che risulta incontrovertito il carattere di discriminazione razziale dei cori levatisi, nelle due occasioni surricordate, dall'area dello stadio occupata dai tifosi del Foggia (il punto non è infatti contestato nel gravame), è di contro vero che detti cori non devono verisimilmente aver assunto speciale evidenza, atteso che nel referto dell'arbitro non ve n'è traccia (ne danno conto solamente il Commissario di gara e il Rappresentante della Procura federale). Inoltre, almeno nel secondo caso, il coro si è levato proprio in occasione dell'espulsione del giocatore di colore che ne era il destinatario, il che vale ad escluderne un'univoca matrice di discriminazione razzista. Quanto al petardo, esso è stato fatto esplodere dalla tifoseria del Foggia Calcio nella zona dalla stessa occupata, di talché va escluso ogni intento violento e/o aggressivo nei confronti di terzi.

In rapporto ai fatti, nella loro materialità, la sanzione pecuniaria comminata appare conclusivamente non adeguata, per eccesso, e va perciò ridotta ad €4.000,00.

Per questi motivi, la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Foggia Calcio di Foggia riduce la sanzione dell'ammenda ad €4.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 SEGUITO GARA AREZZO/VITERBESE CASTRENSE DELL'11.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 98/DIV del 13.12.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 98/DIV del 12.12.2016, in relazione alla gara Arezzo/Viterbese Castrense dell'11.12.2016, valevole per la diciottesima giornata del Campionato di Lega Pro "Girone A" 2016/2017, ha inflitto alla Viterbese Castrense la sanzione dell'ammenda € 1.500,00 (millecinquecento/00) "*perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo di notevole potenza, senza conseguenze*".

Avverso tale provvedimento l'odierna appellante preannunciava reclamo innanzi a questa Corte con pec del 13.12.2016 e, a seguito della ricezione in data 19.12.2016 degli atti ufficiali relativi al provvedimento in oggetto, proponeva ricorso del 20.12.2016, a firma dell'Amministratore Unico della società, dott. Luciano Palla, (rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Giotti).

L'appellante contestava in particolare:

(i) l'eccessiva afflittività della sanzione sia in relazione alla portata effettiva dell'accaduto, sia all'impossibilità di accedere alle attenuanti di cui all'art. 13 C.G.S.;

(ii) l'omessa valutazione - con riferimento al primo punto, ovverosia alla portata effettiva dell'accaduto - di due circostanze oggettive, idonee a giustificare una riduzione dell'ammenda: (a) l'esplosione si era verificata nel settore che ospitava gli stessi tifosi viterbesi; (b) la mancanza assoluta di conseguenze successive allo scoppio;

(iii) l'impossibilità per le società che giocano in trasferta di beneficiare delle esimenti e attenuanti prescritte dall'art. 13 C.G.S. poiché la responsabilità oggettiva dei comportamenti dei tifosi ospiti ricade sulla società ospitata, mentre l'organizzazione dell'evento e la predisposizione degli strumenti di verifica e controllo sono a carico della società ospitante, che potrebbe - essa soltanto - giovare delle attenuanti previste in caso di condotta virtuosa atta a prevenire o a porre rimedio a condotte disdicevoli dei propri tifosi;

(iv) la difformità di giudizio rispetto ad altri casi analoghi in cui si è proceduto alla riduzione dell'ammenda e che costituirebbero significativi precedenti, di cui questa C.S.A. dovrebbe tenere conto;

Tutto ciò premesso, l'appellante chiedeva, in riforma della gravata delibera della Lega Italiana Calcio Professionistico, la riduzione dell'ammenda comminata nella misura ritenuta di giustizia.

In previsione dell'udienza del 12.1.2017, il difensore (Avv. Fabio Giotti) - impossibilitato a presenziare personalmente -, anticipava a mezzo pec le proprie conclusioni, insistendo nelle proprie argomentazioni e richiamando ulteriori precedenti ove era stata disposta una riduzione dell'ammenda per le società nelle successive, più recenti, giornate di campionato.

Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto nei limiti di cui in motivazione, tenuto conto delle circostanze oggettive richiamate nel ricorso circa l'assenza di conseguenze dannose per l'esplosione del petardo che, peraltro, veniva fatto scoppiare nel settore ospitante i medesimi tifosi della Viterbese Castrense, nonché in ragione dei numerosi precedenti di questa Corte, effettivamente analoghi al caso di specie, ove è stata disposta una riduzione della sanzione.

Ciò non di meno, la Corte ritiene tuttavia non trascurabile la notevole potenza del petardo esploso e, nel contemperamento delle proprie valutazioni in ordine all'episodio, ritiene equo disporre una riduzione dell'ammenda disposta a carico della Viterbese Castrense da € 1.500,00 (millecinquecento/00) ad € 1.200,00 (milleduecento/00).

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Viterbese Castrense di Viterbo riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.200,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO CALCIATORE GIUSEPPE MANNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/AVERSA NORMANNA DELL'11.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 14.12.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 62 del 14.12.2016, in relazione alla gara Città di Gragnano/Aversa Normanna del 20.11.2016, valevole per la sedicesima giornata del Campionato di Serie D, Girone I, 2016/2017, ha inflitto la sanzione della squalifica di 5 giornate effettive di gara al calciatore Giuseppe Manna, tesserato della Città di Gragnano, con la seguente motivazione: "*calciatore in panchina, a gioco fermo, si dirigeva verso la panchina avversaria, spintonava un calciatore avversario e, afferratolo per la maglia, lo colpiva con ripetuti pugni al volto (almeno 4)*".

Avverso tale provvedimento il calciatore Giuseppe Manna preannunciava reclamo innanzi a questa Corte con nota del 16.12.2016 e, a seguito della ricezione in data 27.12.2016 degli atti ufficiali relativi al provvedimento in oggetto, proponeva ricorso a firma del difensore Avv. Eduardo Chiacchio, trasmesso a mezzo PEC il 3.1.2017.

L'appellante contestava in particolare:

(i) l'eccessiva gravosità e severità della sanzione comminata, atteso che la condotta del Manna non era qualificabile come violenta, quanto piuttosto come scorretta ed antisportiva, con conseguente *“riconciliabilità dell'episodio in esame alla fattispecie di cui all'art. 19, comma 4, lett. a) [e non già lett. b) o c)] del C.G.S.”*, con richiesta di riduzione della squalifica a due giornate;

(ii) l'asserita erronea ricostruzione dei fatti riportata nella delibera appellata del Giudice Sportivo, *“essendo stato il comportamento [del calciatore medesimo] finalizzato esclusivamente a difendersi dall'aggressione in quel frangente subita”*, come si evincerebbe dalla dinamica dell'episodio descritta nei rapporti di gara e, in particolare, dalle dichiarazioni dell'Assistente Arbitrale Roberto Basile;

(iii) l'omessa valutazione di circostanze attenuanti, essendo l'appellante vittima di aggressione;

(iv) la sussistenza di precedenti *“giurisprudenziali”* di questa Corte di Appello ritenuti analoghi al caso di specie.

Tutto ciò premesso, l'appellante chiedeva, in riforma della gravata delibera della Lega Nazionale Dilettanti, la riduzione della sanzione comminata, da cinque a due giornate di squalifica, ovvero, in via subordinata, nella diversa misura ritenuta di giustizia.

All'udienza, l'Avv. Fiorillo su delega del difensore (Avv. Eduardo Chiacchio), confermava le deduzioni scritte e la richiesta finale. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.

Preliminarmente questa Corte rileva che la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice Sportivo nell'appellato Comunicato Ufficiale sia perfettamente coerente con il referto arbitrale dell'Assistente di Gara Luigi Benedetto, il quale riportava quanto segue: *“al 48' S.T. richiamavo l'attenzione dell'arbitro per comunicargli una condotta violenta a gioco fermo. Il n. 20 Manna Giuseppe (Città di Gragnano) si alzava dalla sua panchina per dirigersi verso la panchina ospite al fine di recuperare un pallone che era finito tra la stessa e un muro di recinzione. Manna G., arrivato dinanzi la panchina ospite, in un primo momento spintonava il n. 13 Cretella Aniello (Aversa Normanna) nella quale era seduto, successivamente lo afferrava per la maglia e lo colpiva con dei pugni (almeno quattro) al volto. Cretella A., a quel punto si alzava reagendo contro lo stesso Manna G. colpendolo con almeno quattro pugni e schiaffi al volto e almeno tre calci alle gambe”*.

Tale condotta violenta dell'appellante è altresì perfettamente compatibile e consequenziale con la ricostruzione operata dall'altro assistente arbitrale Roberto Basile, richiamata nel ricorso, che fa espressamente riferimento ad altro scontro fisico verificatosi *“successivamente all'episodio avvenuto tra il n. 20 Manna Giuseppe (Gragnano) e il n. 13 Cretella Aniello (Aversa Normanna) ossia quando Manna G., mentre si dirigeva negli spogliatoi, veniva atterrato in seguito all'aggressione di Cretella”*.

A ciò si aggiunga, in ogni caso, che il referto arbitrale, secondo costante giurisprudenza degli Organi Giudicanti della FIGC, confermata sul punto da altrettanto consolidata giurisprudenza del Tribunale nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), gode di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 35, comma 1.1., del C.G.S. circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, in particolare, tale disposizione attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile ed equiparabile a quello riservato dall'art. 2700 c.c. agli atti pubblici (cfr. lodo TNAS Maggioni+4/FIGC del 15.1.2013).

Ne consegue che la valutazione riguardo alla natura e gravità della condotta addebitata al calciatore in questione deve essere, pertanto, condotta e ponderata sulla base di quanto esposto dal Direttore di gara e dai suoi Assistenti nel referto in atti e, in tal senso, gli episodi violenti di cui si è reso protagonista l'appellante sono stati correttamente interpretati e valutati anche dal Giudice Sportivo.

Infatti, il Collegio ritiene che il gesto compiuto dal Manna, per le sue caratteristiche, debba essere considerato in ogni caso un atto di condotta violenta di particolare gravità verso un avversario, per il quale, in base al combinato disposto dell'art. 19, comma 4, lett. b) e c), del vigente C.G.S., viene comminata la sanzione minima di 5 giornate di squalifica, sicchè nella specie la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti costituisce il minimo edittale per il gesto compiuto dal calciatore del Gragnano.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Giuseppe Manna.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza

Pubblicato in Roma il 22 febbraio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio